

Allegato "B" al n.ro **46.097/22.577** di Repertorio

STATUTO
della
FONDAZIONE Terzoluogo

Articolo 1
Denominazione

1.1 È costituita una Fondazione denominata
“Fondazione Terzoluogo”

(di seguito la **“Fondazione”**).

1.2 La Fondazione si costituisce quale Ente del Terzo Settore e sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11, D.Lgs. 117/2017. Essa, una volta iscritta nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, assumerà, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, nella propria denominazione la locuzione di “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”, che verrà inserito negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

Articolo 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto. In ogni caso, lo spostamento della sede legale, anche all'interno dello stesso Comune, dovrà essere prontamente comunicato all'Autorità di controllo prefettizia.

2.2 Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione opera in tutto il territorio nazionale.

Articolo 3

Scopo e attività

3.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via prevalente di attività di interesse generale.

In particolare, la Fondazione si pone quale scopo principale l'organizzazione e gestione di attività culturali e/o ricreative di interesse sociale con particolare riguardo ai seguenti settori

- sostegno e promozione di iniziative che promuovono l'accesso alla cultura e all'istruzione come motori del cambiamento sociale e per “Scalfire le disuguaglianze sociali”;
- creazione di infrastrutture sociali come “piazze del sapere”, biblioteche contemporanee innovative, luoghi aperti al territorio con una forte connotazione partecipativa e comunitaria
- sperimentazione di nuove pratiche educative e di sostegno alla genitorialità;
- ricerca, sia con università che con altre organizzazioni sociali, per l'individuazione di problemi e soluzioni negli ambiti di intervento indicati.

La Fondazione lavorerà con particolare attenzione alla valorizzazione di progetti in grado di aggregare soggetti diversi e creare sperimentazioni ripetibili.

La Fondazione dedicherà inoltre attenzione allo sviluppo di modelli organizzativi, societari e di relazione volti ad attirare altre organizzazioni, singoli donatori e strutture pubbliche per dare continuità e futuro alle attività realizzate. L'ambito di intervento principale è quello della città, nelle sue aree di maggiore fragilità sociale e educativa.

3.2. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità intende operare in via prevalente nei settori di cui alla lettera i), l) e w) dell'art. 5, D.Lgs 117/2017, svolgendo in particolare le seguenti attività:

- realizzare e gestire in proprio e in collaborazione con l'Ente pubblico e altri attori privati, biblioteche, laboratori e scuole;
- sviluppare metodologie didattiche e ambiti di formazione professionale nell'ambito delle scuole d'infanzia e dei nidi;
- costruire momenti di incontro e studio con esperti e con altre realtà impegnate negli stessi settori sia sul piano nazionale che internazionale
- partecipare o promuovere iniziative culturali e didattiche coerenti con gli obiettivi.

3.3 La Fondazione può compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi nonché svolgere attività diverse da quelle di interesse prevalente sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime.

In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare, realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie, purché, tutti, richiesti soltanto nell'interesse esclusivo della Fondazione, che non potrà mai compiere, in ogni caso, operazioni finanziarie che possano mettere a rischio l'integrità del proprio patrimonio;
- d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione i cui bilanci saranno allegati al bilancio della Fondazione;
- f) partecipare a bandi italiani e comunitari per progetti coerenti con gli scopi della Fondazione;
- g) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

Patrimonio e Fondo di Dotazione

4.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di Dotazione vincolato iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o

- deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
 - d) dai residui di gestione;
 - e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Articolo 5

Fondo di Gestione

5.1 La Fondazione persegue i propri scopi, svolgendo le sue attività, con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi, pubblici e privati, versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse svolte a titolo oneroso;
- e) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio.

Articolo 6

Fondatori

6.1 Fondatori sono Francesco Franceschi e Flora Forte; sono Sostenitori i soggetti, diversi dai Fondatori, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

6.2 Possono inoltre divenire Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri e comunque il voto favorevole dei Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'apporto al patrimonio della Fondazione di beni materiali o immateriali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ai Sostenitori spettano le situazioni soggettive contemplate dallo statuto.

6.3 Lo status di Fondatore non è trasmissibile a terzi, né sono dunque trasmissibili le prerogative statutarie connesse a tale status.

Articolo 7

Recesso ed esclusione dei Sostenitori

7.1 L'esclusione del Sostenitore, fatta eccezione per quelli che hanno partecipato all'atto costitutivo della fondazione, è decisa dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, non computandosi nel calcolo il voto del membro cui la deliberazione si riferisce, qualora lo stesso sia anche membro del Consiglio di Amministrazione, e, in ogni caso, il voto favorevole dei Fondatori e, per gravi motivi che rendano incompatibile la partecipazione con le finalità della Fondazione, ivi incluso – a titolo esemplificativo – l'assoggettamento del Sostenitore soggetto commerciale a procedure concorsuali, di liquidazione, per la cessazione dell'attività o per il mancato rispetto delle norme previste dallo Statuto o dai regolamenti interni della Fondazione o delle modalità di contribuzione alla vita della Fondazione stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

7.2 I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Sostenitori;
- d) l'Organo di Revisione e /o di Controllo.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito anche solo “**Consiglio**”) composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente – che è il rappresentante legale della Fondazione, sul piano sostanziale e processuale -, che restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio.

9.2 I componenti il Consiglio di Amministrazione vengono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, con le seguenti modalità:

- il numero complessivo dei componenti del Consiglio è determinato dal Consiglio in scadenza;
- ai Fondatori è riservata la nomina di un consigliere in caso di Consiglio composto da tre o quattro membri ovvero di due consiglieri in caso di Consiglio composto da cinque a sette membri;
- all'Assemblea dei Sostenitori è riservata la nomina di un consigliere in caso di Consiglio composto da tre o quattro membri; di due consiglieri in caso di Consiglio composto da cinque a sette membri;
- i restanti consiglieri sono nominati per cooptazione nell'ultima riunione del Consiglio in scadenza, con le maggioranze di cui al successivo articolo.

9.3 I membri del Consiglio sono rieleggibili.

9.4 Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, quello soggetto a procedure concorsuali o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

9.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un consigliere, il sostituto verrà nominato con le stesse modalità di nomina del membro da sostituire ai sensi del precedente art. 11.2.

9.6 Qualora i soggetti preposti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione non vi provvedano entro 60 giorni dalla richiesta, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina per cooptazione.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, individuando i progetti da attuare;

- b) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- c) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e entro il mese di dicembre quello preventivo;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) può nominare un Presidente Onorario della Fondazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- f) delibera in merito al conferimento di incarichi professionali;
- g) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- h) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- i) stabilisce se l'Organo di Revisione e/o di Controllo sia monocratico o collegiale;
- j) nomina il Direttore, che non può essere mai membro del consiglio di amministrazione, determinandone le funzioni;
- k) nomina tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vice Presidente, fatta eccezione per i primi, nominati in sede di costituzione, a qualsiasi titolo cessati;
- l) coopta i Consiglieri a qualsiasi titolo cessati e delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- m) amministra il patrimonio della Fondazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- n) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di Dotazione ai sensi dell'articolo 4 del presente statuto e, comunque, in conformità alle disposizioni recate dal d. lgs. 117/2017;
- o) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e ai sensi di legge;
- p) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- q) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione – nominando uno o più liquidatori dei quali determina poteri e modalità di azione - e alla devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento della devoluzione.

10.2 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

Articolo 11

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, sia in Italia che all'estero.

11.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione,

almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

11.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Revisione e/o di Controllo, se nominati ai sensi di legge e statuto.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Per le delibere di modifica statutaria è richiesto la deliberazione unanime.

11.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso.

11.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 12

Presidente della Fondazione – Vice Presidente

12.1 Il Presidente ha la legale e generale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli, come il Vice Presidente, è nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e successivamente, ove cessato per qualunque causa, dal Consiglio di Amministrazione.

12.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

12.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

12.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti e altri professionisti in esecuzione di deliberazione del Consiglio.

12.5 Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua

assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferiti, spetta la legale rappresentanza della Fondazione.

Articolo 13

Assemblea dei Sostenitori

13.1. L'Assemblea dei Sostenitori è costituita dai Fondatori e dai Sostenitori.

13.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno due membri del Consiglio di Amministrazione stesso, un quinto dei Fondatori o l'Organo di Controllo o di Revisione, e in ogni caso almeno una volta l'anno.

13.3. L'Assemblea, in prima convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze previste dall'art. 21 c.c., mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei presenti.

Ogni Sostenitore può farsi rappresentare da altro Sostenitore mediante delega scritta e ha diritto a un voto. Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente e, in sua assenza, da un partecipante eletto dall'Assemblea stessa.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11 del presente statuto.

13.4. L'Assemblea:

- svolge una funzione generale di indirizzo e verifica dell'attività della Fondazione e, in particolare, esprime pareri non vincolanti sull'attività della Fondazione quando previsto nel presente statuto o richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina l'organo di revisione di cui in seguito;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11.

In senso all'assemblea che nomina l'Organo di Revisione, i membri di essa che siano al contempo membri del Consiglio di Amministrazione, non hanno diritto di voto e non vengono computati nel calcolo delle maggioranze.

Nel caso in cui vi sia totale coincidenza soggettiva tra i membri dell'Assemblea dei Sostenitori e quelli del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Revisore Legale dei conti sarà rimessa alla determinazione del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

13.5. Alle riunioni dell'Assemblea possono prendere parte, senza diritto di voto, i Fondatori, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

13.6. Il verbale delle riunioni del Collegio è redatto dal segretario della riunione che lo firma unitamente al Presidente.

Articolo 14

Organo di Controllo e di Revisione

14.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea dei Fondatori.

14.2 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.4 Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti, ove gli sia attribuito espressamente l'incarico ovvero la revisione sia obbligatoria per disposizione di legge. In tal caso tutti i membri dell'organo, quando collegiale, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

14.5 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Gratuità delle Cariche

15.1 Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, fatta eccezione per l'Organo di Revisione e di Controllo e per gli eventuali consiglieri delegati, ai quali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, proporzionato all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello massimo consentito per legge per enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

15.2 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16

Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione

16.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente.

16.2 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro.

16.3 In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17 la Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, dovrà redigere e pubblicare il Bilancio sociale in conformità al richiamato art. 14

16.3 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento

dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E', in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 17

Operazioni straordinarie

17 La trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione, nonché ogni altra operazione straordinaria, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

Articolo 18

Scioglimento

18.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

18.2 In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano, esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro Ente di Terzo settore che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione, scelto dal Consiglio di Amministrazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione, iscritta la Fondazione al registro Unico del Terzo settore, dovrà richiedere il preventivo parere alla devoluzione all'Ufficio all'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Norme applicabili

19. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le altre norme di legge in materia.

f.to Roberto Di Puma

f.to Ubaldo La Porta notaio